

ALLEGATO 1

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO VENATORIO NELL'AREA DI PROTEZIONE ESTERNA AL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE, VERSANTE LAZIALE.

STAGIONE VENATORIA 2020/2021

1. Per la stagione venatoria 2020/2021, nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale, individuata in quella delimitata con Avviso - Ordinanza del Presidente dell'Ente Autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo del maggio 1993 o, in caso di istituzione dell'area contigua, l'esercizio venatorio è consentito nella forma della caccia controllata.
2. La predetta area è suddivisa nelle seguenti Sottozone:
 - **Sottozona A**, che, secondo quanto stabilito nel protocollo d'intesa per la salvaguardia dell'orso Marsicano sottoscritto dalla Provincia di Frosinone e dall'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise il 22 dicembre 2005, interessa una superficie complessiva di circa 2.000 ettari, ai confini con il territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise;
 - **Sottozona B**, che interessa tutta la restante superficie.
3. Nella **Sottozona A**, che è individuata su base cartografica CTR 1:10.000 fornita dall'Amministrazione Regionale avvalendosi del SIRA e che è stata opportunamente tabellata dall'Amministrazione provinciale di Frosinone con l'assistenza del personale del P.N.A.L.M., è preclusa ogni forma di esercizio venatorio. La Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette metterà a disposizione delle associazioni o dei singoli cittadini che ne facciano richiesta copia di detta cartografia.
Nella **Sottozona B**, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nella forma della caccia controllata, riservata ai soli cacciatori residenti dei Comuni del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e dell'area di protezione esterna nel rispetto di un carico venatorio di 1 cacciatore per 40 ettari.
4. La Sottozona B si suddivide in:
 - territorio a gestione privata della caccia (Aziende faunistico venatorie, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera a) della L.R. n. 17/1995), dove l'esercizio dell'attività venatoria è consentito dal concessionario ai soli cacciatori residenti dei Comuni del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e dell'area di protezione esterna nel rispetto di un carico venatorio di 1 cacciatore per 40 ettari;
 - territorio a gestione programmata della caccia di competenza dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) FR1 (ricadente nel Comune di Alvito) dove l'esercizio dell'attività venatoria è consentito ai soli cacciatori residenti dei Comuni del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e dell'area di protezione esterna, purché iscritti all'ATC FR1, nel rispetto di un carico venatorio di 1 cacciatore per 40 ettari.
5. Ai sensi dell'art. 9, comma 4 della LR 27 febbraio 2020 n.1, ove il limite di densità venatoria di un cacciatore ogni quaranta ettari non venga raggiunto con i cacciatori residenti dei Comuni del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e dell'area di protezione esterna, possono essere ammessi al prelievo venatorio i cacciatori aventi diritto all'accesso all'ambito territoriale di caccia su cui insiste l'area contigua.

6. La caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*) nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale Sottozona B, è consentita unicamente nel periodo dal 1 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, secondo gli orari indicati nel disciplinare regionale, salvo quanto previsto al successivo punto 7.
7. Nei territori della Regione Lazio ricompresi nella Zona di Protezione Speciale classificata ZPS IT7120132 e denominata "Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e aree limitrofe", e ricadenti nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per la stagione venatoria 2020/2021 è inoltre vietato:
 - divieto di esercitare la caccia al cinghiale in braccata e conseguente utilizzo esclusivo della girata e del tiro da appostamento come tecniche di caccia al cinghiale;
 - esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio 2021, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati ed al cinghiale e quella da appostamento per due giornate alla settimana prefissate, per le ZPS, dal calendario venatorio per la stagione 2020/2021;
 - esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, della Direttiva 2009/147/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009;
 - effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati nelle aziende faunistico venatorie e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio.
8. Nelle more di un regolamento per la gestione venatoria delle specie stanziali all'interno dell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale, che preveda l'istituzione di specifici distretti di gestione, su suggerimento dell'ISPRA viene limitato il numero di ausiliari utilizzati durante l'azione di caccia (sia nel territorio a caccia programmata, sia per la parte di competenza delle Aziende faunistico-venatorie) come di seguito riportato:
 - massimo due cani da seguita per equipaggio di caccia alla Lepre europea ed alla Volpe;
 - divieto di caccia alla Volpe in squadra con cani da seguita;
 - massimo 2 cani da ferma o cerca per la caccia alla Beccaccia, Fagiano, Quaglia e Starna.
9. L'Organismo di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) FR1, provvederà alla gestione dei piani e dei programmi di prelievo e a regolamentare, con il criterio della mobilità giornaliera, il numero dei cacciatori ammissibili, trasmettendo, con almeno due giorni di anticipo, all'Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud e all'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise l'elenco mensile degli ammessi.
10. Prima dell'apertura della stagione venatoria l'Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud, sentito l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, definirà, nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, le modalità per la rilevazione dei dati e delle informazioni sulla popolazione di cinghiale (*Sus Scrofa*), anche attraverso i verbali di abbattimento.
11. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92, alla L.R. n. 17/95 e loro successive modificazioni, alla D.C.R. n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla D.G.R. n. 612/2011 ed al Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2020/2021.
12. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni vigenti nell'area di protezione esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale, è affidato agli organi previsti dalla normativa vigente.